


EE-11/07



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE DI CASSAZIONE**

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto: lavoro giurisdizione

Composta dai magistrati:

R.G.N. 19494/2003

Giovanni	Prestipino	Primo Presidente f.f.	
Antonio	Vella	Presidente di Sezione	
Paolo	Vittoria	Presidente di Sezione	
Fabrizio	Miani	Canevari	Consigliere
Ugo	Vitrone	“	Rep.
Giulio	Graziadei	“	Cron. <i>AA</i>
Antonio	Merone	“	Udienza 30.11.2006
Pasquale	Picone	relatore	“
Mario	Finocchiaro	“	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

FAUCI Giovanni e FEDELE Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Panama, n. 74, presso l'avv. Gianni Emilio Iacobelli, che li difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;

2607

-ricorrenti-

contro

POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

-resistente-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2185 in data 8 agosto 2002 (r.g.n.. 1527/2000);

sentiti, nella pubblica udienza del 30.11.2006: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa; l'avv. De Marinis per delega dell'avv. Fiorillo; il Pubblico ministero nella persona del procuratore generale Raffaele Palmieri, che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti.

Ritenuto in fatto

1. Giovanni Fauci e Antonio Fedele, con ricorsi depositati presso la cancelleria del Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il 17 ottobre 1997, convenivano in giudizio l'Ente Poste Italiane e, premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'ente fino al 30 dicembre 1994 il primo e fino al 21 dicembre 1994 il secondo, lamentavano la liquidazione in misura inferiore al dovuto sia dell'indennità di buonuscita, sia della pensione, non essendo stati inclusi nelle rispettive basi di computo gli interi aumenti retributivi previsti all'art. 65 dell'allora vigente C.C.N.L. Chiedevano, pertanto, che, accertato il diritto a siffatta estensione dei parametri di riferimento per la liquidazione dei suddetti trattamenti, l'ente convenuto fosse condannato al pagamento delle relative differenze.

2. Il Tribunale di Napoli (organo sostituito al pretore), riuniti i giudizi, rigettava le domande e la sua decisione era confermata, con la sentenza sopra specificata, dalla Corte di appello di Napoli con la motivazione che l'art. 65 CCNL 26.11.1994 aveva stabilito che una parte degli aumenti retributivi complessivi maturava alla data del 1.10.1995, mentre gli ulteriori aumenti sarebbero maturati successivamente, in data 1.1.1995. e 1.10.1995; di conseguenza, la retribuzione utile ai fini del computo del trattamento di quiescenza era rappresentata unicamente da quella in godimento all'atto della cessazione di servizio, non suscettibile di essere incrementata dopo questa data, e ciò anche in forza dell'accordo sindacale integrativo 23.12.1994.

3. La cassazione della sentenza è domandata con ricorso per due motivi; al ricorso resiste Poste Italiane SpA (nella quale si è trasformata l'Ente) con controricorso.

4. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per l'esame officioso di una possibile questione di difetto della giurisdizione ordinaria sul capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico.

#### Considerato in diritto

1. Sussiste il difetto di giurisdizione ordinaria sul capo di domanda concernente la condanna dell'attuale resistente al pagamento di differenze del trattamento pensionistico.

1.1. Le Sezioni unite della Corte hanno, con orientamento costante, costituente ormai diritto vivente, stabilito che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane SpA (prima Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la legge n. 71 del 1994 – che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo



le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.

A questo orientamento deve essere data continuità.

1.2. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del *petitum* sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della *causa petendi*, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte.

Alla stregua di tale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito risulta, in uno dei suoi capi, specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione maggiore di quella cui era stata commisurata l'originaria liquidazione, in quanto risultante dalla più elevata retribuzione, cui l'interessato assume di avere diritto in forza di quanto disposto dal contratto collettivo: la situazione giuridica soggettiva fatta valere con il suindicato capo di domanda riguarda, dunque, esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione, presupponendo, bensì diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come *causa petendi* non quest'ultimo, bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega (cfr. per fattispecie simili Cass. Sez. Un. 15 marzo 1993, n. 3061, 29 dicembre 1997, n. 13058, 29 gennaio 2000, n. 20, 9 agosto 2001, n. 10973, 27 giugno 2002, n. 9343, 28 luglio 2004, n. 14171, 25 marzo 2005, n. 6404).



1.3. La controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad un maggiore importo della pensione rientra, pertanto, nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti, atteso che il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, con cui è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e successivamente in società per azioni), ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente (art. 10), senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico. In materia, l'art. 6 dello stesso testo normativo, dopo aver previsto al quinto comma la liquidazione in via provvisoria da parte dell'ente Poste Italiane delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e il rimborso dei relativi importi da parte del Ministero del Tesoro (a carico del quale resta l'onere delle pensioni per il personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994), ha specificamente disposto al successivo comma 7 che «a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane». Il comma 8, poi, ha disposto che l'ente "Poste Italiane" dal



1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento. Il decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329, emanato in base alle previsioni del comma ha, appunto, attribuito all'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1, c. 1), il compito di provvedere al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane (art. 2, c.1.), nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza (art. 11, c.1).

In relazione a questa previsione di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, trovando applicazione la regola dettata dall'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), secondo cui la stessa Corte «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato», e dall'art. 62 dello stesso Testo Unico, secondo cui «contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte».

1.4. Quanto alla circostanza che, nel caso di specie, sia stato convenuto in giudizio il soggetto datore di lavoro e non l'IPOST involge una questione di merito attinente alla titolarità del rapporto pensionistico, ma, proprio per tale ragione, non rileva ai fini della determinazione della giurisdizione, da effettuarsi in relazione al tipo di rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla determinazione della giusta parte.

2. In considerazione della ritenuta sussistenza del detto momento di collegamento fra capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico,

con esito di rigetto nel merito della domanda di condanna della controparte al pagamento delle pretese integrazioni, e giurisdizione della Corte dei conti, l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla detta statuizione, concretatasi in una pronuncia di merito resa nell'erroneo presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria.

2.1. Per effetto di questa pronuncia caducatoria, i motivi di ricorso esaminabili dalla Corte sono ormai riferibili alle sole statuizioni rese dal giudice d'appello sui capi di domanda aventi ad oggetto rivendicazioni diverse dalle integrazioni del trattamento pensionistico e precisamente le integrazioni dell'indennità di buonuscita.

3. Al riguardo, le Sezioni unite della Corte hanno già affermato (sent. 26 ottobre 2000, n. 1140; 26 gennaio 2000, n. 10, 28 luglio 2004, n. 14171) l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle controversie sul tale emolumento.

Va, comunque, ulteriormente precisato che la giurisdizione ordinaria va affermata non sulla base dell'art. 10 d.l. 487/1993, concernente le controversie inerente al rapporto di lavoro di diritto privato con l'azienda postale, ma della deduzione in giudizio del diritto soggettivo ad una prestazione previdenziale, in relazione alla quale non opera la previsione di giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in quanto limitata alle controversie in materia di buonuscita e indennità di cessazione del rapporto relativamente al personale statale e delle aziende autonome (cfr. da ultimo, Cass. S.u. 2006, n. 2054

3.1. Invero, pur dovendosi riconoscere, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione del servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è tuttavia determinata dal dato strutturale di

un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro), obbligazione che, di conseguenza, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto, rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto (cfr., con specifico riferimento all'indennità premio di fine servizio e limitatamente alle più recenti, Cass. S.u. 30 maggio 2005, n. 11329; 5 aprile 2005, n. 6994, 12 novembre 2001, n. 14025; 16 novembre 2000, n. 1182; 7 novembre 2000, n. 1152; 27 ottobre 2000, n. 1143; 12 giugno 1999, n. 321; 1 settembre 1999, n. 623).



E' soltanto con l'art. 2, comma 5, della l. 8 agosto 1995, n. 335, che, per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto ~~dal~~ in materia di trattamento di fine rapporto dal codice civile, così definitivamente superando la struttura previdenziale del trattamenti di quiescenza in questione.

4. Affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente l'ammontare dell'indennità di buonuscita, la Corte rileva che sussiste una preclusione all'esame dei due motivi del ricorso, con i quali è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in relazione all' 65 c.c.n.l. 26 novembre 1994 (primo motivo) e degli art. 115 e 116 cod. proc. civ, unitamente a vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta efficacia dell'accordo integrativo 9.1.1995, in quanto stipulato dopo la cessazione dei rapporti di lavoro (secondo motivo).

4.1. Dal richiamo del quadro normativo applicabile alla fattispecie, effettuato ai punti n. 1.3. e n. 3., emerge che il rapporto di obbligazione avente ad oggetto l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 1°

agosto 1994 intercorre per legge (non derogabile dall'autonomia privata) con l'Istituto postelegrafonici, e non con il datore di lavoro, il quale è stato parte del giudizio.

4.2. Costituisce giurisprudenza consolidata della Corte che la cosiddetta *legitimatio ad causam* costituisce espressione del principio dettato dall'art 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio - la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), ed in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa e concernente il merito della causa. (Cass. S.u. 19 maggio 1982, n. 3087, 21 marzo 1987, n. 2817; e, tra le decisioni più recenti, Cass. 18 novembre 2005, n. 24457; 6 marzo 2006, n. 4796).

4.3. Conseguentemente, non sussistendo giudicato interno sulla questione (non trattata nei gradi di merito) la Corte rileva di ufficio che la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita doveva essere proposta nei confronti dell'IPOST e non del datore di lavoro, confermando la statuizione di rigetto della pretesa recata dalla sentenza impugnata con diversa motivazione (art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.).


5. La natura previdenziale delle pretese azionate comporta che all'esito del giudizio non consegue la statuizione sulle spese dell'intero processo, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero dei soccombenti dal rimborso a norma dell'art.


152 disp. att., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dall'art. 42, ultimo comma, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M

La Corte, a Sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico e ~~la condanna al~~ pagamento delle relative integrazioni; cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione resa sul medesimo capo di domanda. Rigetta il ricorso in relazione alla statuizione resa sull'indennità di buonuscita. Nulla da provvedere sulle le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 30 novembre 2006.

Il Presidente  


Il Consigliere estensore  


IL CANCELLIERE DI  
CASSAZIONE

Depositata in Cancelleria  
oggi 4 GEN. 2007  
IL CANCELLIERE DI  
CASSAZIONE  
